

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia

La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

C. Chiulli	Presidente
C. Interlandi	Consigliere rel.
M.V. Buffa	Giudice Ausiliario

Lette le istanze presentate dall'avv. Marianna Crippa all'udienza del 19.6.2017 di ammissione del suo assistito D. D. al patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione in proprio favore per l'attività prestata nel procedimento in oggetto; rilevato che all'udienza del 19.6.2017 è stata depositata ai sensi dell'art. 126 DPR 115/2002 nuova domanda di ammissione al patrocinio, sottoscritta personalmente dall'istante e datata 16.6.2017, a seguito del rigetto della domanda da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, in data 21.12.2016 (N. 2016/8760) per ritenuta manifesta infondatezza della pretesa;

ritenuto che la istanza con gli allegati contiene i requisiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 78 e dell'art. 79 DPR 115/2002;

considerato che il processo è stato definito con sentenza del 19.6.2017, e che quindi trovano applicazione le tariffe dei compensi professionali di cui al DM 55/2014;

tenuto conto che il giudizio si è svolto senza nessuna istruttoria e si è concluso con l'accoglimenti parziale dell'appello proposto dal difensore, riconoscendo a D. D. il diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

tenuto altresì conto della non significativa complessità dell'atto di appello;

considerato altresì che il compenso dovuto, in base all'art. 82 del DPR 115/2002, deve essere ridotto della metà;

AMMETTE

D. D. al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento N 4530/2016 in grado di appello;

LIQUIDA

in favore dell'avv. Marianna Crippa la somma complessiva di Euro 900,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15 % ed oltre oneri di legge.

Milano, 11.9.2017

Il Presidente  
Caterina Chiulli